



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 – 6 novembre 2020

Riunione del giorno 28 ottobre 2020

**18.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

- Sig. Thomas CASALI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di

THOMAS CASALI per aver violato l'art. 19 RAT; gli artt. 74, 75 e 78 Reg. Giur. e art. 16, n. 3 dello Statuto Federale per essere apparso su facebook il giorno 20 maggio 2020, con cui si riferisce di aver inviato un messaggio al Ministro dello Sport e Politiche Giovanili di contenuto diffamatorio nei confronti della FIPAV, tale da ledere l'immagine, l'onorabilità e il prestigio della stessa Federazione.

OSSERVA

Con nota dell'8/6/2020, il Segretario Generale FIPAV segnalava alla Procura Federale le dichiarazioni diffamatorie nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo pubblicate dal tesserato Thomas CASALI sulla propria pagina Facebook. Espletata l'attività istruttoria da parte dell'Ufficio della Procura Federale, anche con l'acquisizione di una memoria difensiva redatta dal prevenuto, lo stesso veniva deferito al Tribunale Federale il quale fissava l'udienza di comparizione, da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per il giorno 28 ottobre 2020.



In tale sede interveniva, in videoconferenza, il Procuratore Avv. Giorgio Guarnaschelli il quale, illustrate le ragioni del deferimento, concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'incolpato con richiesta di applicazione di idonea sanzione disciplinare, nonché il Sig. Thomas Casali, il quale rilasciava spontanea dichiarazione ribadendo la liceità del contegno dallo stesso tenuto in ordine all'episodio oggetto di contestazione.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati dall'Ufficio della Procura Federale sono provati documentalmente e meritano un'emenda sanzionatoria.

Il Sig. Casali ha confermato la paternità e la riferibilità alla propria persona del profilo virtuale Facebook ove sono state pubblicate le frasi oggetto del presente procedimento disciplinare, riconoscendo di essere l'autore del post oggetto di contestazione.

Il prevenuto, sia in sede di memoria scritta che durante la discussione orale, ha sostanzialmente tentato di scriminare il proprio contegno riconducendolo nell'ambito di un legittimo diritto di critica rispetto all'operato della FIPAV anche in relazione al comportamento tenuto da altre Federazioni sportive nazionali.

Il Casali ha ribadito come il proprio intento non fosse rivolto all'offesa della FIPAV, quanto piuttosto a *“dare una scossa”* agli Organi istituzionali federali rei, a dire dell'incolpato, di non essersi *“minimamente preoccupata di sostenere (o quanto meno informare) e proteggere il nostro sport”*.

Ebbene, se da un lato le affermazioni del Sig. Casali si scontrano con tutte le misure precauzionali e/o preventive (finalizzate al contrasto della pandemia di carattere internazionale da Covid-19) adottate a livello federale anche per il settore Beach Volley, il tenore letterale delle frasi incriminate non lascia dubbi in ordine al rilievo disciplinare delle stesse in quanto lesive del decoro, del prestigio e della dignità della FIPAV.



Tacciare di immobilismo l'intera Federazione Pallavolo travalica qualsiasi legittimo diritto di critica e si trasforma in una sterile polemica aggravata dall'aver l'incolpato diffuso il proprio commento rivolto al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora attraverso un social Network proprio con l'intenzione di "raggiungere" un maggior numero di utenti virtuali.

Appare singolare che il Sig. Casali, presentandosi anche in sede di udienza come "uomo di sport, che ama la Pallavolo e con esperienza pluriennale a vario titolo all'interno della stessa Federazione" esterni pubblicamente in maniera diffamatoria le proprie rimostranze, invece di impostare un dialogo non solo interno alla Federazione stessa, ma anche (soprattutto per la richiamata contingenza pandemica mondiale) di natura costruttiva e non meramente polemica.

Tuttavia, nel comminare il provvedimento disciplinare, dovrà comunque essere tenuto in considerazione il comportamento collaborativo del Sig. Casali il quale ha, da subito, confermato la paternità delle dichiarazioni contestategli ribadendo che non era propria intenzione offendere alcuno della compagine federale.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del Sig. Thomas Casali la sospensione da ogni attività federale per giorni quindici.

Roma, 2 novembre 2020

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 6 novembre 2020